



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



Oggetto: ATL TERRE ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI S.C.R.L.
– ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – DESIGNAZIONE

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Vista la lettera prot. n. 620 del 28.11.2022 trasmessa da ATL Biella Valsesia Vercelli scrl di Vercelli di convocazione dei propri soci all'Assemblea Ordinaria indetta venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 15:00, nella sede di Vercelli in Viale Garibaldi 96 e con collegamento in videoconferenza, con all'Ordine del Giorno

1. Fusione per unione di ATL Biella Valsesia Vercelli scrl e ATL della Provincia di Novara scrl: delibere inerenti agli organi di amministrazione e controllo della Società che si costituirà per effetto della fusione;
2. Varie ed eventuali;

Vista la lettera prot. n. 519/2022 del 09.12.2022 trasmessa da ATL della provincia di Novara di convocazione dei propri soci all'Assemblea Ordinaria indetta martedì 20 dicembre 2022 alle ore 15:00, in videoconferenza, con all'Ordine del Giorno

1. Fusione per unione di ATL Biella Valsesia Vercelli e ATL Novara: delibere inerenti agli organi di amministrazione e controllo della Società che si costituirà per effetto della fusione.
2. Varie ed eventuali;

Ricordato che con provvedimento della Giunta camerale n. 68 assunto nella riunione del 26 ottobre 2022 è stato approvato il progetto di fusione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli scrl con sede legale in Vercelli e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara scrl con sede legale in Novara mediante costituzione della nuova società "ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI S.C. A R. L." con sede legale in Vercelli, e approvato il relativo Statuto della nuova società;

Rilevato dallo Statuto della società "ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli s.c. a r. l." quanto segue:

Art. 12 - ORGANI

12.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ai sensi



dell'art. 2468 3° comma C.C.:

- la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali;
- la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha diritto di designare un membro, secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali;
- un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 2: Comuni della Provincia di Biella;
- un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 5: Comuni della Provincia di Novara;
- un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 3: Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli.

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio stesso e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili.

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 L'Organo di Controllo, deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Preso atto delle indicazioni inserite al comma 1 dell'art. 17 dello Statuto che indica, per l'Ente camerale, la designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali;



Considerati i requisiti che gli amministratori devono possedere, come indicati al comma 17.5 dello Statuto e sopra esplicitati;

Considerati altresì i requisiti che gli amministratori devono possedere, come indicati al comma 17.6 dello Statuto, che richiama l'art. 2382 (*Cause di ineleggibilità e di decadenza*) del Codice Civile:

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

Evidenziato che, come indicato al comma 17.5 dello Statuto, la scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e così indicati anche al comma 4 dell'art. 11 "*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*" del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" sopra riportato;

Ritenuto opportuno che la governance debba essere collegiale (5 membri) in modo da garantire ai rappresentanti dei singoli territori la presenza nell'organo amministrativo e, conseguentemente, facilitare un maggior controllo interno della società, anche in considerazione del fatto che i componenti di tale organo non percepiscono compensi;

Richiamato il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", a seguito del quale l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte della persona nominata, della dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 20

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre anni e la scadenza coincide, come previsto dall'art. 2383 C.C., e dall'art. 17.7 dello Statuto della società "*con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica*";

Rammentato che la candidatura di espressione camerale è stata condivisa da tutti i componenti di Giunta nel corso della riunione del 6 dicembre u.s.;

Ritenuto quindi di indicare, quale componente del Consiglio di Amministrazione designato dalla Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, il Rag. Luciano Zanetta, stimato professionista valsesiano con esperienza di lunga data in incarichi di amministratore e di revisore dei conti in Enti pubblici e privati;

Ritenuto opportuno che l'organo di controllo debba essere composto di 3 membri effettivi ritenendo di privilegiare il controllo collegiale anziché monocratico;

Valutato di non pronunciarsi in merito ai nominativi dei componenti l'organo di controllo fornendo al Presidente, o delegato, l'indicazione di votare i candidati che verranno espressi dagli



altri soci;

DETERMINA

- a) di designare, quale componente del Consiglio di Amministrazione di “ATL TERRE DELL’ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI S.C. A R. L.” con sede legale in Vercelli, il Rag. Luciano Zanetta;
- b) di richiamare gli adempimenti di cui all’art. 20 del D. Lgs. 39/2013, dando atto che l’efficacia dell’incarico è subordinata alla presentazione, da parte del nominato, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità;
- c) di fornire al Presidente, o delegato, l’indirizzo di cui in premessa in ordine all’organo di controllo;
- d) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d’urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)